Economia circolare e gestione RIFIUTI

Ing. Massimo Rivalta presidente Animac

Termina, con questo contributo tecnico, l'aggiornamento sul tema rifiuti ed economia circolare, seconda parte, dove riportiamo gli articoli modificati dalla emanazione della Circolare 14 maggio 2021, n. 51657. Nella prima parte ci eravamo occupati di comprendere l'ultima impostazione normativa per quanto concerne le novità sul Dlgs 152/06, sul Dlgs 116/2020 e sulla Circolare, appunto, del 14 maggio 2021, n. 51567.

utile, quello ospitato in questo articolo, sulle modifiche apportate, cercando di chiarire quali sono i punti sui quali il legislatore è intervenuto. Una seconda e ultima "puntata" su un tema molto delicato e sensibile, essendo, quello dei rifiuti nel settore industriale, un fattore decisivo della politica ambientale nazionale.

Quali i punti...

Articolo 179

Si chiede di chiarire la portata applicativa delle previsioni di cui all'articolo 179, comma 3, che consentono il discostamento dalle priorità di gestione dei rifiuti "qualora ciò sia previsto nella pianificazione nazionale e regionale e consentito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione".

• Articolo 181

Si chiede di chiarire la portata applicativa delle previsioni di cui all'articolo 181, comma 5, del Dlgs n. 152/2006, che ha introdotto la possibilità di favorire il principio di prossimità per il recupero di frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata, anche con "strumenti economici". In merito, è richiesto un chiarimento su chi sia titolato a istituire tali strumenti economici e sulla tipologia di strumenti economici prevedibili.

• Articolo 183

In ordine alla nuova definizione di "rifiuti urbani" introdotta all'art. 183, comma 1, lettera b-ter, sono stati posti diversi quesiti finalizzati a chiarire la portata applicativa delle nuove previsioni.


• Articolo 185

Con riferimento ai residui della manutenzione del verde e alle modifiche intervenute sulla disposizione di esclusione dal campo di applicazione dei rifiuti si chiede di chiarire:

- quale sia l'esatto campo di applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 185;
- se siano applicabili, ai residui della manutenzione del verde, le disposizioni in materia di sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis;
- quali siano la qualificazione e gli adempimenti nel caso di rifiuti derivanti dalla

manutenzione del verde pubblico e del verde privato.

- Articolo 190, commi 1, 2, 3, 4 e 6
 Con riferimento alla previsione dell'articolo 190, si chiede:
- -Comma 1 e 2: di chiarire se l'indicazione delle informazioni aggiuntive sia già vigente o se decorra dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di definizione dei nuovi modelli di registro cronologico e con quali modalità;
- Comma 3: di chiarire quali siano le tempistiche di annotazione previste per la categoria dei nuovi produttori;
- Comma 4: quali siano i documenti contabili necessari per beneficiare della facoltà riconosciuta ai sensi del citato articolo 190, comma 4 o se sia possibile continuare a utilizzare le evidenze documentali ritenute valide ai sensi della previgente disciplina;
- Comma 6: se, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 190, comma 6, rimanga applicabile l'articolo 69 della legge n. 221 del 2015:
- se, con riferimento alla sostituzione della



comunicazione MUD con la conservazione ordinata dei formulari di identificazione del rifiuto, la semplificazione sia riferita solo alle imprese agricole o anche alle altre categorie di soggetti elencati.

... da chiarire

• Articolo 193, comma 4

Con riferimento all'articolo 193, comma 4, si chiede di chiarire:

- se, ai fini dell'esonero della responsabilità per il produttore che riceve, via PEC, la quarta copia del formulario, sia indispensabile la (successiva) trasmissione dell'originale cartaceo;
- se una posta elettronica non certificata sia sufficiente ai fini dell'esonero dalle responsabilità;
- a quali obblighi debba sottostare il Produttore dei rifiuti in merito alla gestione della quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti, inoltrata via PEC;
- se sia obbligatorio che la quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti sia firmata digitalmente.

• Articolo 193, comma 14

Con riferimento alla previsione di cui all'articolo 193, comma 14 in materia di micro raccolta si chiede di chiarire:

- come vadano computate le 48 ore previste dalla disposizione;
- come vadano registrate o annotate le tappe intermedie.

• Articolo 193, comma 18

In relazione all'articolo 193, comma 18, si chiede di chiarire se l'abrogazione dell'articolo 266, comma 4, riferito alle attività di manutenzione e di assistenza sanitaria, faccia venire meno l'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.

• Articolo 193, comma 19

In considerazione della previsione introdotta dal nuovo comma 19 dell'art. 193 si chiede di chiarire se:

- ci siano indicazioni o parametri per definire il concetto di "piccoli interventi edili";
- ci sia un criterio dimensionale per il concetto di "quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito" previsto dal secondo periodo dell'articolo 193, comma 19;
- nei casi indicati primo periodo del comma 19, sia corretto ritenere che il trasporto dal luogo di produzione reale al luogo di produzione fittizio debba avvenire con il formulario di identificazione;
- in tutti i casi dell'art. 193, comma 19 sia corretto ritenere che occorra, per il trasporto, il requisito dell'iscrizione all'Albo.

• Articolo 230, comma 5

Con riferimento alla previsione di cui all'articolo 230, comma 5, relativo ai rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie, si chiede di chiarire se il regime dell'articolo 230, comma 5 possa essere esteso all'ipotesi di pulizia manutentiva delle "fosse settiche" o di singoli bagni chimici.

• Articolo 258

Con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 258, commi 9 e 13, si chiede di chiarire:

- quali dati contenuti nella documentazione in materia di rifiuti (MUD, formulari e registri di carico e scarico) possono dirsi "rilevanti ai fini della tracciabilità" e quali non lo siano;
- in cosa consistono le "violazioni formali", cui si riferisce il medesimo comma 13, relativamente alla disciplina della documentazione in materia di rifiuti (MUD, formulari e registri di carico e scarico);
- quali siano i "dati rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale";
- quando debba applicarsi il comma 13, ultimo periodo e quando, invece, la disciplina del cumulo formale-illecito continuato di cui al comma 9;
- se la disciplina contenuta nell'articolo 258, comma 9 sia speciale rispetto alla previsione generale di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 689 del 1981.

